



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 4 gennaio 2022

Prov. N. O. S. PROC. N. 1/22
Prot. n. 58
Anno 2022 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 79
Allegati: 1

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. indicazioni applicative. Vademecum dei comportamenti. Nota informativa urgente.

Il Procuratore della Repubblica ed il Dirigente Amministrativo

Visto il DECRETO LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 recante "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*" (in GU n.305 del 24-12-2021) che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e dell'utilizzo del Green Pass rafforzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Visto il DECRETO LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 recante "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*" (in GU n.305 del 24-12-2021) che introduce, tra le misure: la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire 1° febbraio 2022, l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca; l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto e in occasione di spettacoli all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto (in tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso); l'estensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Visto il DECRETO LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229, recante "*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.*" (in GU n.309 del 30-12-2021) che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Vista la circolare del Ministro della Salute n. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P recante "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).*"

Richiamati gli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile dal Ministero della Salute, dal Presidente della Regione e le disposizioni del Ministero della Giustizia e della Regione Emilia Romagna, le disposizioni emanate da questo Ufficio.



Alla luce delle nuove evidenze sulla maggiore trasmissibilità delle nuove varianti SARSCoV-2 alla luce dei cambiamenti che riguardano isolamento, quarantena e tamponi, allo stato, validi fino al 31 marzo 2022, si dettagliano i comportamenti e si adottano le misure organizzative di ulteriore cautela come di seguito.

a) **IN CASO DI TAMPONE POSITIVO:**

In caso di sintomi e di positività al test se:

- **asintomatici:** 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena. Se positivo, la quarantena prosegue fino a successivo tampone negativo;
- **sintomatici:** 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati;
- **per chi ha già ricevuto la terza dose booster o ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 120 giorni,** la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

b) **IN CASO DI CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO**

Rientra tra i contatti stretti (ad alto rischio) di un caso probabile o confermato:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid, a distanza inferiore a 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

In caso di contatto stretto con un positivo:

- **vaccinati con terza dose, o 2 dosi da meno di 4 mesi o guariti da meno di 4 mesi:** non si applica la quarantena ma solo l'autosorveglianza, che consiste nell'obbligo di indossare mascherine respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al contatto con il positivo. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare nel caso della comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;

- **vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi** e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:** 10 giorni di quarantena dall'ultimo contatto con la persona positiva, con tampone finale negativo

c) **IN CASO DI CONTATTI A BASSO RISCHIO**

Rientra tra i contatti a basso rischio, come da indicazioni dell'agenzia European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso positivo Covid, a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo, ad eccezione dei passeggeri seduti entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto, che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo, provvisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) raccomandati.

Per i contatti a basso rischio, **qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena** ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, anche queste persone devono sottostare all'autosorveglianza.

DISPONE

Fermo restando le disposizioni impartite relative alle misure di sicurezza adottate per contenere la diffusione del COVID – 19 e i Protocolli sottoscritti che regolamentano le modalità di accesso agli sportelli e la trasmissione telematica e via mail (limitandone comunque l'uso), e

Fermo restando quanto disposto dal Ministero della Salute, coloro che si trovano in una delle condizioni previste devono avvertire via mail in forma riservata il Dirigente Amministrativo (i magistrati al Procuratore della Repubblica) e far pervenire successivamente la documentazione medica prevista anche contattando il Medico Competente.

Fermo restando l'obbligo di possedere ed esibire il green pass in corso di validità oppure idonea certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro del settore pubblico dal 15 ottobre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo 2022, e le relative sanzioni.

Posto che sono state diramate, e reiteratamente richiamate, misure di sicurezza anti-contagio quali condivise con il medico competente e con il RSPPE:

- il rispetto della distanza interpersonale come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine, misurazione della temperatura corporea, guanti, separatori fisici, igienizzazione delle mani ecc.), l'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree nell'autovettura di servizio e per le audizioni di ristretti;

- la limitazione al massimo degli spostamenti all'interno degli edifici, il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;
- la separazione degli accessi dell'utenza; l'incentivazione della prenotazione e della trasmissione telematica degli atti; la sanificazione e pulizia degli ambienti; sanificazione degli impianti di condizionamento.

Per motivi di sicurezza a causa dell'emergenza sanitaria in corso, nella eventualità vi fosse necessità di rintracciare i presenti negli edifici, al fine della tracciabilità dei contatti:

- a) per il personale amministrativo della Procura della Repubblica, i borsisti, i tirocinanti (anche ex art 37 e ex art. 73), gli stagisti, le archiviste, il dato di entrata e di uscita è rilevato dal sistema di rilevazione delle presenze (PERSEO).

Onde limitare i contatti si deve utilizzare la timbratura virtuale in PERSEO dalla propria postazione di lavoro delle entrate, delle uscite, della pausa pranzo e dei permessi (con relativo codice giustificativo). Con la sola esclusione di coloro che non hanno a disposizione una postazione fissa.

A tal fine si raccomanda il corretto utilizzo e imputazione del titolo di presenza utilizzando i codici previsti e le richieste degli istituti contrattuali che giustificano l'assenza (permessi, ferie, ecc.).

Gli spostamenti al di fuori della propria postazione di lavoro devono essere limitati allo stretto indispensabile e alle sole esigenze di servizio che richiedano la presenza, nel rapporto con il dirigente, con i magistrati, con i colleghi di uffici e/o segreterie/stanze diverse deve essere privilegiato l'uso del telefono o delle mail.

L'eventuale consumazione del pasto in ufficio – ferma restando la timbratura della pausa pranzo – può avvenire in ufficio, nella sala ristoro, una sola persona alla volta, arieggiando la stanza e sanificando la postazione.

Quanto all'utilizzo dei distributori (di caffè e altre consumazioni) si deve accedere singolarmente, prelevando la consumazione e allontanandosi subito dopo per consentire ad altri di accedere in sicurezza: va evitato l'assembramento, va garantita la distanza di almeno un metro dalle altre persone, vanno igienizzate le mani prima e dopo l'utilizzo.

Non devono formarsi capannelli di nessun tipo in nessun luogo dell'edificio.

Deve essere rispettata e fatta rispettare la disposizione, varie volte reiterata, che inibisce agli utenti l'accesso alle stanze del personale amministrativo, e a privilegiare nei rapporti con l'utenza le modalità di comunicazione telefonica e telematica.

Agli utenti è consentito solo l'accesso agli sportelli dedicati.

Devono essere rispettate con scrupolo le disposizioni igieniche già diffuse.

- b) Con riferimento ai MAGISTRATI, fatte salve eventuali diverse modalità di verifica, si farà riferimento ai dati inseriti nel registro informale degli impegni dei magistrati c.d. MONITOR.
- c) Per i MAGISTRATI ONORARI si farà riferimento ai giorni con impegni d'udienza.
- d) E' fatto obbligo a tutto il personale sub a), b) e c) di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambito lavorativo, in particolare i DPI mascherine FFP2 messe a disposizione dall'Ufficio, come pure gli igienizzanti per mani e per suppellettili e locali.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

- e) Gli utenti esterni, al fine di poter tracciare eventuali contatti stretti con positivi: all'ingresso ed in uscita devono compilare il registro giornaliero (ora di ingresso ed uscita, indicare l'ufficio presso il quale si recano all'interno della struttura, numero di telefono personale) diversamente sarà interdetto l'ingresso all'edificio.
- f) Gli Utenti con prenotazione, al fine di poter tracciare eventuali contatti stretti con positivi: all'ingresso devono consegnare la stampa della prenotazione stessa con l'indicazione del numero di telefono personale ove non già presente, ed in uscita il relativo orario. Diversamente devono compilare il registro sub. c)
Diversamente sarà interdetto l'ingresso all'edificio.
- g) quanto ai difensori si richiamano e confermano le modalità previste nell' " *ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679* "
- h) Il registro giornaliero e le schede di prenotazione vengono gestite dal servizio di vigilanza e successivamente consegnate in busta chiusa con apposta la data, con le modalità previste.
- i) Le buste vengono conservate per trenta giorni dall'avvenuta registrazione e successivamente si provvederà alla distruzione redigendo apposito verbale.
- j) E' fatto **divieto assoluto** di far accedere ai locali coloro che non devono svolgere incumbenti con l'ufficio (es. per uso dei servizi igienici, della macchinetta del caffè, per saluti a ex colleghi, ecc.);
- k) l'accesso alle stanze del personale amministrativo è limitato allo stretto necessario;
- l) l'accesso agli sportelli e le attività che comportano ravvicinato contatto con il pubblico devono essere limitate allo stretto indispensabile.

Posto che l'obiettivo comune è quello di contenere la diffusione del virus e impedire il sovraccarico delle strutture sanitarie, si richiama il senso di responsabilità di ognuno con invito ad attenersi al rispetto delle disposizioni impartite in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative emesse in materia di emergenza sanitaria.

Manda al personale addetto al presidio degli accessi per una corretta regolamentazione degli ingressi secondo le disposizioni indicate nel presente provvedimento.

Si auspica una proficua collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati volta al contenimento degli accessi, ferme restando le preclusioni previste dalle Autorità sanitarie e di sicurezza con riferimento ai focolaio da COVID-19.

Il presente provvedimento, avente valore provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, anche a seguito di diverse superiori disposizioni.

Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, ai tirocinanti, ai borsisti, agli stagisti, alla RSU, alle OOSS, al servizio di vigilanza, alle sezioni di polizia giudiziaria, al Medico competente e al RSPPE, al Consiglio Giudiziario, al Presidente della Corte di Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, al Tribunale di Modena, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Dirigente Amministrativo
Luigina Signorilli

Il Procuratore della Repubblica
Luca Masini